

Avvocato
ELISABETTA MAMELI
Via Calamattia, 8
09134 Cagliari (Ca)
tel. /fax. +39 070.2891072
avv.elisabetta.mameli@gmail.com
avvocato.elisabettamameli@pec.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

per **Dedola Maddalena** (c.f. DDLMDL73S52E788E) nata a Macomer ivi
residente in Via S. Ignazio, 31 rappresentata e difesa, in virtù di procura
speciale resa in calce al presente ricorso, dall'avv. Elisabetta Mameli
(c.f. MMLLBT78S56B354N) e elettivamente domiciliata presso lo studio
in Cagliari, via Calamattia, 8 , la quale dichiara che il numero di fax e'
070.2891072 e l'indirizzo p.e.c. e' "avvocato.elisabettamameli@pec.it"

ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona
del Ministro in carica,

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, in persona del Dirigente
in carica,

Ambito Territoriale Scolastico di Nuoro in persona del Dirigente in
carica,

intimati



E NEI CONFRONTI DI

tutti i docenti iscritti nelle graduatorie provinciali per le supplenze di prima e seconda fascia per la scuola dell'infanzia posto comune (AAAA) e per l'insegnamento di sostegno di sostegno (ADAA) dell'Infanzia della Provincia di Nuoro per il biennio 2022/2023 - 2023/2024

controinteressati

*** **

- FATTO -

- 1) L'odierna ricorrente da anni lavora come insegnante precaria nella scuola come insegnante di scuola dell'infanzia.

2) Più precisamente, la Signora Dedola Maddalena e' inserita nelle graduatorie provinciali per le supplenze di prima e seconda fascia scuola dell'Infanzia AAAA provincia di Nuoro con punteggio 43 posizione 277 per il biennio 2022/2023- 2023/2024

La docente inoltre nella domanda della scelta delle sedi del 15.08.2022 aveva indicato come preferenze n. 4 scuole :

NUAA87200V Macomer Giannino Caria

NUAA86700B Macomer 2 Binna

NUAA827001 Ottana

NUAA82400D Bolotana

- 2) In virtù dei titoli e del punteggio posseduto - la Dedola Maddalena in posizione utile per ambire all'incarico annuale per posto comune infanzia fino al termine dell'attività didattica in occasione del



bollettino nomine del :

- 18.11.2022 decreto n 8423 ove veniva nominata proprio per la scuola scelta per prima dalla Dedola Maddalena la candidata Foddis Marta posizione 290 punti 38 la candidata con la posizione inferiore alla attuale ricorrente .

La docente scriveva all'USP Nuoro una pec con richiesta chiarimenti in data 29 .12.2022 e si e' sentita rispondere che le nomine avrebbero continuato a scorrere per le graduatorie AAAA dall'ultimo nominato in giu' e che non avendo riposto al bollettino nomine del 21.10.22 per la scuola di Lanusei, scuola che peraltro la ricorrente non ha neanche inserito tra le preferenze e' stata considerata rinunciataria.

La Dedola Maddalena ha ricevuto un incarico da graduatorie di istituto solo nel mese di marzo 2023 esattamente il 7 marzo le e' stato proposto un incarico c/o Istituto comprensivo Binna Macomer, se l'USp avesse adottato correttamente la procedura l'incarico sarebbe stato da novembre fino al termine delle attivita' didattiche e la docente avrebbe conseguito i 12 punti annuali e le competenze stipendiali da novembre a marzo, mesi per i quali la stessa e' rimasta inoccupata.

L'azione amministrativa appare gravemente illegittima e pregiudizievole della sfera giuridica dell'odierna esponente, che pertanto agisce dinanzi a codesto Tribunale per i seguenti motivi di

- DIRITTO -

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI COMMI 4, 7, 8, 9 dell'art 12 dell'OM 112 del 6.05 2022 ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.



DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

- I -

Prima di esporre le ragioni di diritto del presente ricorso, si rende necessaria una breve premessa sulle graduatorie provinciali per le supplenze, istituite e disciplinate con l'ordinanza ministeriale 10 luglio 2020, n° 60 poi integrata dalla odierna OM 112 del 6.05 2022

Le graduatorie provinciali per le supplenze (d'ora in avanti, anche semplicemente "g.p.s."), sono finalizzate -in subordine rispetto allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento- all'attribuzione delle seguenti tipologie di supplenze:

- a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre o successiva e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;

- b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario .

Esse sono articolate in due fasce :

- la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;

- la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei



seguenti requisiti:

i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs. n° 59/2017; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-*bis*, del D.lgs. n°59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;

ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs. n° 59/2017; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-*bis*, del D.lgs. n° 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.

L'ordinanza ministeriale è intervenuta anche sulla disciplina delle graduatorie di istituto, stabilendo che vengano utilizzate per il conferimento di tutte le supplenze temporanee per le quali non si può ricorrere alle g.p.s. ;

Si articolano in tre fasce così costituite:



- la prima fascia resta determinata ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 24 aprile 2019, n° 374 e corrisponde, quindi, alle graduatorie di prima fascia vigenti;

- la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in g.p.s. di prima fascia, che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle g.p.s.;

c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in g.p.s. di seconda fascia, che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle g.p.s.

In virtù delle suddette disposizioni, quindi, l'Amministrazione scolastica attingerà alle graduatorie provinciali per le supplenze e alle graduatorie di istituto in tutti i casi in cui non sia possibile coprire le cattedre e i posti di insegnamento a qualsiasi titoli vacanti e/o disponibili con personale a tempo indeterminato.

Se si tratta di supplenze annuali o temporanee fino al termine delle attività didattiche, si farà ricorso alle g.p.s., mentre in caso di necessità di supplenze temporanee c.d. brevi, il dirigente scolastico utilizzerà le graduatorie di istituto.

In particolare l'OM 112 del 6.05 2022 disciplina le Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed



educativo, lo stesso prevede all'art 12 , commi 4, 7 8 e 9 che.

4. "Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza". Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.

7. Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno, si procede prioritariamente allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni:

- a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE;
- b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio.

8. In caso di esaurimento o incapienza degli elenchi di cui al comma 7, si procede allo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado.

9. In caso di ulteriore incapienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo



scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, **sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio.**

Nel caso di specie non è stata applicata correttamente la procedura così come prevista e descritta nella suddetta l'OM 112 del 6.05.2022

- II -

Nel conferimento delle supplenze è accaduto nel caso di specie che, anche nel caso delle GPS, il software che ha generato l'algoritmo che incrocia le graduatorie non ha continuato ad effettuare le nomine rispettando il punteggio e la posizione di riferimento di ciascun candidato.

Per cui è accaduto che la odierna ricorrente è stata sia stata scavalcata, nell'assegnazione della supplenza, da alcuni docenti con meno punti ed in posizione inferiore: nello specifico nelle nomine del 18.11.2023 è stata nominata una docente con punteggio inferiore rispetto alla odierna docente scorrendo la graduatoria verso il basso anziché in base al punteggio superiore.

Su punto si è recentemente espresso il Tribunale di Roma con la sentenza 1505/2023 del 14.02.2023 con la quale è stato espresso il seguente principio di diritto: *Il Tribunale di Roma pronunciandosi con la recente sentenza del 14 febbraio 2023, ha accertato l'illegittimità della condotta del Ministero dell'Istruzione, consistente nell'attribuire supplenze annuali in favore di docenti*



collocati nella medesima graduatoria del ricorrente con un punteggio inferiore.

Il Giudice, ha accertato che, il non aver espresso tutte le sedi di preferenza al momento della compilazione della domanda di partecipazione, non può costituire esclusione per l'affidamento di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche nelle convocazioni successive alla prima, sempre su sedi di preferenza indicate in domanda.

Sul punto si osservano anche tre ordinanze cautelari del Tribunale di Cagliari sezione lavoro che si allegano al presente ricorso.

*** **

Tutto ciò premesso, la Dedola Maddalena come in epigrafe individuata, rappresentata e difesa, con riserva di ulteriormente dedurre e produrre,

RICORRE

all'Ecc.mo Tribunale adito affinché, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 415 c.p.c., Voglia fissare udienza di comparizione parti e di discussione del presente ricorso, al fine di -rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione-:

NEL MERITO:

-ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della condotta del Ministero dell'Istruzione consistita nell'aver attribuito incarichi di supplenza in favore di docenti, con medesima classe di concorso del ricorrente, ma con punteggi inferiori rispetto allo stesso;



-ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente ad essere destinatario di una proposta di contratto a tempo determinato ai sensi dell'art 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni della legge 23 luglio 2021, n. 106 o, in subordine, ad essere destinatario di incarico annuale presso una delle sedi disponibili negli ambiti territoriali indicati da quest'ultimo nella propria domanda e nel rispetto dell'ordine di preferenze ivi indicato, per l'effetto ;

ORDINARE all'Amministrazione resistente di porre in essere tutti gli atti necessari al fine di consentire al ricorrente, ora per allora, di stipulare un contratto a tempo determinato ai sensi dell'art 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, finalizzato alla successiva immissione in ruolo o, in subordine, di conferire al ricorrente, ora per allora, l'incarico annuale presso una delle sedi disponibili negli ambiti territoriali indicati da quest'ultimo nella propria domanda e nel rispetto dell'ordine di preferenze ivi indicato;

-ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico annuale che avrebbe dovuto espletare o a quell'altro punteggio che sarà ritenuto di giustizia, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale 60/2020 e, per l'effetto,

-CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad attribuire al ricorrente il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico annuale che avrebbe dovuto espletare o a quell'altro punteggio che sarà ritenuto di giustizia, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale 60/2020.

-ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente ad ottenere il



risarcimento per tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto, e così per un importo pari ad €. 21.693,22, salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dal momento in cui l'assunzione avrebbe avuto luogo, per l'effetto

- CONDANNARE l'Amministrazione resistente al risarcimento, in favore del ricorrente, per tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto, e così per un importo pari ad €. 21.693,22, salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.

- in ogni caso, con vittoria di spese

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, il valore della causa e' indeterminato e pertanto si allega il contributo unificato pari ad euro 259,00

Cagliari/Nuoro 28.04.23

(avv. Elisabetta Mameli)



- INDICE DOCUMENTI -

- 1) copia domanda scelta sedi Dedola Maddalena
- 2) Copia inserimento GPS del 2022
- 3) decreto 21.10.2022 con disponibilita' sede Lanusei con allegato bollettino nomine
- 4) decreto 18.11.2022 con disponibilita' sede Macomer assegnata a docente Foddis con meno punteggio con allegato bollettino nomine
- 5) copia graduatoria provinciale AAAA infanzia
- 6) copia reclamo stragiudiziale presentato dalla docente Dedola
- 7) Ordinanza Tribunale di Cagliari RG 3215/2022
- 8) Ordinanza Tribunale di Cagliari RG 41/23
- 9) Ordinanza Tribunale di Cagliari RG 3227/22
- 10) Sentenza Tribunale di Roma del 14.12.23
Cagliari, 28.04.2023

(avv. Elisabetta Mameli)

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Considerato l'elevato numero di potenziali controinteressati, e la difficolta' di reperimento dei molteplici indirizzi di residenza degli stessi si chiede che il Giudice Voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.



Cagliari, 28.04.2023

(avv. Elisabetta Mameli)

